

IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI CIVILISTICI


Dott. Luciano De Angelis

ART. 2740: RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

- Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
- Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 2740: RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

ARTICOLO
2740 C.C.



DEROGHE



LA COSTITUZIONE

IL FONDO PATRIMONIALE


(art. da 167 a 171 c.c.)

- ❑ È una convenzione matrimoniale, che si aggiunge al regime legale o convenzionale prescelto;
- ❑ si configura come l'unico strumento previsto dal codice civile per costituire un patrimonio vincolato e destinato, attraverso l'utilizzazione dei frutti dei beni, a far fronte ai bisogni della famiglia.


ART. 167 C.C.: COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE

- ❑ **Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.**
- ❑ La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
- ❑ **La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.**
- ❑ I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con l'annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

LA COSTITUZIONE



LA COSTITUZIONE



IPOSTESI DI COSTITUZIONE DEL FONDO

- ❑ Costituzione da parte di **entrambe i coniugi per atto pubblico *inter vivos***;
- ❑ costituzione da parte di **uno solo dei coniugi per atto pubblico *inter vivos***;
- ❑ costituzione da parte di **un terzo per atto pubblico *inter vivos***;
- ❑ costituzione da parte di **un terzo per testamento.**

FUNZIONI DEL FONDO

Esso consente:

- di porre i beni oggetto del Fondo al di fuori dei rischi discendenti da una non oculata gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi;
- di agevolare la possibilità di accedere al credito per la soddisfazione di esigenze di tipo strettamente familiare.


I COSTI PER LA COSTITUZIONE

IMPOSTA REGISTRO	168
TASSA ARCHIVIO	7,4
ONORARIO GRADUALE	74
COMPENSO <i>EX</i> ART. 30 DM 5.6.87	148
CASSA NAZIONALE NOTARIATO+CONTR.CONSIGLIARE	21,02
BOLLI X COPIE AGENZIA ENTRATE	230
EMOLUMENTO CONSERVATORIA	203
SPESE POSTALI+ SP.LIQUID. E TASSE	49
EMOLUM ART. 19 DM 5.6.87	45
EMOLUM ART. 27 DM 5.6.87	28
ISCRIZIONE REPERTORIO	44,50
RIMBORSO ART. 26 DM 5.6.87	54,97
DIRITTI DI COPIA	27
IVA	84,29
TOTALE	1.184,18

PRESUPPOSTO (CONDIZIONE DI EFFICACIA)


**L'ESISTENZA
DI UNA FAMIGLIA LEGITTIMA**

Può essere costituito sia prima che durante il matrimonio.



PUBBLICITÀ DEL F.P.


**ANNOTAZIONE A
MARGINE DELL'ATTO DI
MATRIMONIO**



FUNZIONE:

OPPONIBILITÀ AI TERZI

**TRASCRIZIONE NEI
REGISTRI IMMOBILIARI**



FUNZIONE:

PUBBLICITÀ-NOTIZIA

IL F.P. È UNA CONVENZIONE MATRIMONIALE (ART. 162 CO. 4 C.C.)

.... quindi **non può essere opposta a terzi** se a margine dell'atto del matrimonio non risultano annotati:

- 1) la data del contratto;
- 2) il notaio rogante;
- 3) le generalità dei contraenti.

SECONDO LA CASSAZIONE SS.UU.

La Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:

- la costituzione del fondo patrimoniale è **una convenzione matrimoniale**;
- è soggetta alla **trascrizione nei registri immobiliari** (art. 2467, c.c.) e **annotazione nei registri di stato civile** (art.162)
- le due forme di pubblicità hanno finalità e funzioni diverse;
- entrambe le forme sono necessarie, insostituibili** e non equivalenti;
- l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ha finalità di rendere opponibile ai terzi il fondo patrimoniale;
- la trascrizione ha funzione di mera pubblicità-notizia;
- la conoscenza del terzo creditore procedente circa l'esistenza del fondo non annotato nei registri di stato civile, non ha alcun valore ai fini della sua opponibilità.**

(Cass. Civ. SS.UU. 13.10.2009 n. 21658)

IMPIEGO ED AMMINISTRAZIONE DEL FONDO ART. 168 CO 1-2 C.C.

- ❑ La proprietà dei beni costituenti il **fondo patrimoniale** spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'**atto di costituzione**.
- ❑ I **frutti** dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI E FONDO

**OVE COSTITUENTI
SIANO ENTRAMBI I
CONIUGI:
è ammissibile...**

1. che sia attribuita la proprietà ad uno solo dei coniugi;
2. che la proprietà sia riservata in capo ad entrambi;
3. che sia conferito il godimento da parte di entrambi;
4. che il fondo abbia per oggetto un bene, la cui proprietà sia attribuita ad un terzo.

RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI E FONDO

**OVE IL COSTITUENTE
SIA UNO SOLO DEI
CONIUGI:
è ammissibile...**

1. che riservi a se stesso la proprietà;
2. che trasferisca la proprietà al coniuge;
3. che conferisca la proprietà nel fondo, con attribuzione della stessa in capo ad entrambi.

RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI, TERZI E FONDO

**OVE IL COSTITUENTE
SIA UN TERZO:
è ammissibile...**

1. che sia attribuita la proprietà ad uno solo dei coniugi;
2. che sia attribuita la proprietà ad entrambi i coniugi;
3. che la proprietà sia riservata ad un terzo;
4. che il bene costituito in fondo patrimoniale quanto al godimento, sia dal terzo contestualmente trasferito ad altro soggetto estraneo ai coniugi.

È POSSIBILE PER UNA SOCIETÀ COSTITUIRE UN F.P.?

BISOGNA VERIFICARE LA STRUMENTALITÀ DELL'ATTO
RISPETTO ALL'OGGETTO SOCIALE

IL F.P. PER UNA SOCIETÀ...

- Se dalla costituzione emerge un corrispettivo per la società, la costituzione appare lecita;**
- più problemi vi sono se la costituzione del F.P. non prevede corrispettivo.....**

In questo caso:

- nelle società di persone si applica l'art. 2256 c.c. e serve il consenso di tutti i soci;**
- nelle società di capitali si deve verificare se l'atto rientri o meno nell'oggetto sociale.**

EFFETTI DA VALUTARE

Fondo costituito da società personali

La creazione del fondo va a determinare due masse patrimoniali distinte delle quali una sola sarebbe destinata allo svolgimento dell'attività d'impresa:


- Limitazione delle garanzie ai creditori dell'impresa
- Differenziazione dei creditori
- Limitazione (lecita?) della responsabilità dei soci

Rischi penali per distrazione

EFFETTI DA VALUTARE

Società di capitali


Deve essere preordinata
ad uno specifico interesse
economico dell'ente



Rischi penali per distrazione


Esiste uno strumento *ad hoc* per la separazione
del patrimonio della spa
(*ex art. 2447-bis c.c.*)

I RISCHI PENALI PER CHI COSTITUISCE (E DI CONCORSO CHI CONSIGLIA) LA COSTITUZIONE DEL FONDO



I BENI CHE POSSONO ESSERE DESTINATI AL FONDO

- ❑ Beni immobili
- ❑ Beni mobili registrati



- anche diritti reali sugli stessi quali:
USUFRUTTO, NUDA PROPRIETÀ, SUPERFICIE, ENFITEUSI
P.S.: Non sembra possibile, invece, costituire in fondo i diritti di uso, abitazione e le servitù poiché fondati sull'*intuitus personae*

- ❑ Titoli di credito

I BENI CHE POSSONO ESSERE DESTINATI AL FONDO

BENI AMMESSI

- Titoli di credito
(preferibilmente) nominativi
- Beni futuri determinabili
- Azioni
- Beni infruttiferi
- Quote di srl?
- Marchi e Brevetti industriali?

BENI NON AMMESSI

- Beni mobili
- Azienda
- Titoli di credito all'ordine ed al portatore, trasferibili mediante girata

TITOLI INSERIBILI NEL FONDO PATRIMONIALE (DOTTRINA PREVALENTE)

È necessaria annotazione del vincolo sul titolo e sul registro dell'emittente sui titoli nominativi (art. 2024 c.c.); con altri mezzi idonei in altri casi.

Titoli di credito non nominativi anche dematerializzati (si)



Azioni (a risparmio) ed obbligazioni

Titoli di debito (di norma a lunga scadenza)

Fondi comuni di investimento

Titoli all'ordine ed al portatore, trasferibili mediante girata (no)



Assegni trasferibili

Cambiali

NOTARIATO NAZIONALE STUDIO N. 265-2012/C DEL 20.7.12

Il fondo patrimoniale può accogliere anche titoli di credito e strumenti finanziari



Anche nella forma dematerializzata (la cui circolazione avviene attraverso un sistema di registrazioni ed iscrizioni elettroniche)

Idonea pubblicità al vincolo di destinazione impresso



Rende i titoli idonei alla conferibilità nel fondo

L'intermediario autorizzato dovrà – allo scopo di render conoscibile l'imposizione del vincolo di destinazione a tutela delle esigenze familiari – aprire determinati conti destinati a registrare detto limite alla fruizione dello strumento finanziario interessato.


L'AMMINISTRAZIONE

ART. 168 CO. 3 C.C. IMPIEGO ED AMMINISTRAZIONE DEL FONDO


L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della **comunione legale**.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

La **titolarità dei beni** oggetto del fondo
non incide sull'amministrazione



SALVO SPECIFICHE DEROGHE NELL'ATTO COSTITUTIVO



l'amministrazione del fondo avviene secondo le **norme della comunione legale (art. 180 c.c.)**.


L'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della **comunione legale**


Art. 168 co. 3 c.c.

ENTRAMBI I CONIUGI

NO IL TERZO




ORDINARI
Poteri disgiunti



- conservazione
- manutenzione
- riscossione e disposizione delle rendite

STRAORDINARI
Poteri congiunti



- alienazione
- trascrizione di ipoteca
- costituzione in pegno
- Iscrizione di vincoli

ART. 169 C.C.
ALIENAZIONE DEI BENI DEL FONDO

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, **ipotecare**, dare in **pegno** o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

MODIFICAZIONI DEL FONDO (STUDIO NOTARIATO 5848/ 2005)

- Incremento e decremento dei beni inseriti nel fondo**



- È necessario consenso di entrambi i coniugi;**
- È necessaria specifica nuova annotazione nell'atto di matrimonio (art. 69 lett. b) DPR 3.11.2000 n. 396)**

- Costituzione di un secondo fondo patrimoniale da parte dei coniugi**



- Ammissibile, anche con regole diverse dal primo**
- Entrambi i fondi , autonomi fra loro, saranno finalizzati a soddisfare i bisogni della famiglia.**

IL VINCOLO

ART. 170 C.C.
ESECUZIONE SUI BENI E SUI FRUTTI

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per **debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.**

VINCOLO DI DESTINAZIONE

“Bisogni della famiglia”

- Non esiste** una **definizione codificata** dalla legge;
- è una **questione di fatto**;
- richiede volta per volta la **valutazione da parte del Giudice**.

SECONDO LA CASSAZIONE

L'espressione "**Bisogni della famiglia**" non va intesa in senso restrittivo, ma è **comprensiva delle più ampie e varie esigenze socialmente apprezzabili e dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia**, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative.

(Cass. 7.1.1984; Cass.18.9.2001 n. 11683; Cass. 18.7.2003 n. 11230; Cass. 7.7.2009 n. 15862)

QUALI I “BISOGNI DELLA FAMIGLIA”

- ❑ Il vitto, il vestiario, i medicinali, le cure mediche, l’abitazione, l’educazione dei figli, l’addestramento professionale, la conduzione di una normale vita relazionale, gli svaghi, la villeggiatura, il risparmio (quale accantonamento per il soddisfacimento di esigenze future);
- ❑ quant’altro assicuri alla famiglia un “**dignitoso livello di vita**”.

(Studio Notariato n. 2384/99)

SECONDO LA CASSAZIONE

«... **Non sia corretto** ritenere **che ogniqualvolta** uno o entrambi i coniugi **svolgono attività d'impresa**, per ciò stesso **lo fanno per soddisfare i bisogni della famiglia**,.....deve essere sempre **necessario verificare** se l'obbligo, fonte del debito sia stato ad origine contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.....con la conseguenza che **l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di essi può aver luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia**».


(Cass. 31.5.2006 n. 12998)

CASSAZIONE 19.02.2013, n. 4011

- ❑ **La destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa (Cass. 12998/06), tuttavia, detta circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni (Cass. 15862/09)**
- ❑ Occorre quindi che **l'indagine del giudice** si rivolga specificatamente al **fatto generatore dell'obbligazione** a prescindere dalla natura di questa.
- ❑ I beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno, quindi, essere sottratti all'esecuzione forzata quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di **soddisfare i bisogni della famiglia da intendersi in senso lato.**
- ❑ **La prova che il debito è contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia spetta al debitore** che agisce contro l'esecuzione forzata

CONFERIMENTO DI AZIENDA O BENE IMPRENDITORIALE NEL FONDO

**Conferimento nel fondo di
un bene o di un
complesso aziendale**



**I debiti contratti
dall'imprenditore per il
bene o lo svolgimento
dell'attività andrebbero
considerati **assunti**
nell'interesse familiare**

**Tutti i beni inseriti nel
fondo risponderanno per
i debiti d'impresa**

La dottrina prevalente ritiene che

L'**esecuzione** sui beni del fondo e sui frutti di essi **non può** aver luogo **per debiti che il creditore conosceva** essere stati contratti **per scopi estranei** ai bisogni della famiglia

Art. 170 c.c.

ESPROPRIAZIONE DEL FONDO

SI

- Debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia
- Debiti che il creditore ignorava essere estranei ai bisogni della famiglia

NO

- Debiti contratti per scopi estranei alla vita familiare che il creditore conosceva essere tali

SECONDO LA CASSAZIONE

Spetta al giudice di merito valutare se l'atto compiuto abbia o meno **un'effettiva connessione con le esigenze della famiglia** (accertamento di fatto censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione).

Tali esigenze **non andranno valutate solo in una funzione di mero vantaggio economico**, ma in una prospettiva più ampia, comprensiva di tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo del nucleo familiare ed al potenziamento della capacità lavorativa dei suoi componenti.

(Cass.18.9.2001 n. 11683, conf. Cass. 7.7.2009 n. 15862)

ESECUTABILITÀ DEI BENI E DEI FRUTTI

In un'ottica probatoria, in sede di opposizione al pignoramento spetta al debitore (coniuge) provare che il creditore conoscesse l'estraneità del credito rispetto ai bisogni della famiglia.



In talune situazioni l'onere è invertito (debiti per attività d'impresa)

Provare che il reddito ritratto dall'impresa e le spese sostenute per generarlo non sia destinato alla famiglia può costituire ***Probatio Diabolica*** (Cass. 31.5.2006 n. 12998).

NOTA BENE

Benché nessuna norma espressamente lo preveda, **il fondo potrebbe tutelare i professionisti da azioni risarcitorie** conseguenti a funzioni di:

- amministratore,**
- sindaco di società,**
- revisore contabile.**

IPOTECHE E PRIVILEGI (STUDIO NOTARIATO N. 2384 /1999)

Il fondo è esecutibile nell'ipotesi in cui **il creditore ipotecario sia assistito da una garanzia reale** sul bene conferito.

IPOTECHE E PRIVILEGI

- ❑ **Se la garanzia è anteriore all'atto costitutivo del fondo**



Il fondo è esecutabile anche per obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia

- ❑ **Se la garanzia è costituita successivamente alla costituzione del fondo**



Il fondo è esecutabile solo per obbligazioni inerenti esigenze familiari.

CASS. 4.6.2010 N. 13622

- ❑ **Il terzo creditore può iscrivere ipoteca giudiziale** (in quanto prodromica all'esecuzione) sui beni costituiti in fondo patrimoniale **se il credito inerisce alle esigenze familiari.**

- ❑ Tale conclusione è conforme ai principi generali in tema di diritto di famiglia, in quanto **consente di distogliere i beni del fondo patrimoniale dal loro asservimento ai bisogni della famiglia solo ove i coniugi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse familiare ma vi siano risultati inadempienti.**

ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA


*É opponibile il fondo patrimoniale a fronte dei **debiti tributari** dei coniugi?*

TESI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
(RIS. MIN. 17.12.1983)

Il fondo patrimoniale è **inopponibile** nei confronti dell'esecuzione forzata tributaria

TESI DOTTRINA E RECENTE GIURISPRUDENZA


Debiti fiscali prodotti dagli immobili conferiti nel fondo
(es. IRPEF da fabbricati)



Sussiste la **possibilità di esecuzione** forzata sui beni del fondo

TRIB. MANTOVA 28.5.2002

Se la natura del credito (es. IRAP di snc) induce a ritenere che il creditore fosse consapevole che **il debito non fosse stato contratto per esigenze familiari**



NON sussiste la possibilità di esecuzione forzata sui beni del fondo

CASS. PEN. 7.10.2009 N. 38925

La costituzione di un fondo patrimoniale priva di giustificazione ed effettuata in coincidenza con la notifica dei primi accertamenti o, comunque, con le prime verifiche fiscali è atto sospetto, nell'ambito della valutazione sommaria sull'astratta configurabilità di un comportamento fraudolento diretto a sottrarre garanzie al fisco, idoneo ad integrare i presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni confluiti nel fondo.

(conf. Cass. 6.2.2008 n. 5824)

LA VICENDA

Si tratta di un procedimento penale con imputazione per delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex DLgs. 74/2000.

Nel caso di specie gli indagati hanno:

1. alienato simulatamente i beni immobili della società di cui erano soci, ad altra società creata ad hoc e composta dai vicini di casa;
2. posto in essere un'alienazione sospetta poiché in favore di persone vicine della famiglia e prive di garanzie adeguate per il pagamento del prezzo
3. posto in liquidazione la nuova società, poco dopo;
4. simulatamente e fraudolentemente costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto tutti i loro beni per sottrarli alla garanzia del credito vantato dal fisco;
5. creato il fondo patrimoniale senza indicarne le ragioni della costituzione, in epoca successiva alle prime verifiche fiscali.

AGGREDIBILITÀ DEL FONDO DA PARTE DEL FISCO

Ordinanza Tribunale di Pistoia

~~Il pagamento del debito fiscale rientrava fra gli atti contratti per i bisogni della famiglia, per la presunzione che la liquidità non corrisposta all'erario da entrambi i coniugi era stata utilizzata per le esigenze della famiglia~~

Cass. n. 38925 del 7.10.2009

A norma dell'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia. Il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita di un'obbligazione tributaria.

CONFERMA AL SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE

CASS. PEN. 15.6.2011 N. 23986

- Si configura il **reato di sottrazione fraudolenta** (ex art. 11 DLgs. 74/2000) nella costituzione di un **fondo patrimoniale per cautelare i propri beni a seguito di una verifica fiscale.**
- Gli **atti fraudolenti** non devono essere tali da rendere impossibile il pagamento del debito tributario, ma devono avere la **potenzialità di raggiungere tale fine (reato di pericolo)**

(Conf. Trib. Latina del 14.10.2010)

CASS. TRIB. 7.7.2009 N. 15862

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esclusiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass.12998/06).

In virtù di ciò risulta senz'altro erronea la sentenza impugnata ove ha ritenuto di eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all'art. 170 c.c. sulla base della natura legale e non contrattuale dell'obbligazione tributaria azionata in via esecutiva.

CASS. CIV. 18.2.2012 N. 7880 (SNC CONTRO EQUITALIA)

I beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.

Nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti di esecuzione *stricto sensu* ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del titolo e dunque anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo medesimo

La cassazione ha ravvisato nella iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia:

- 1) Estraneità del credito fiscale ai bisogni della famiglia (170);
- 2) Mancanza della volontà di entrambi i coniugi di costituire ipoteca sul fondo patrimoniale (art. 169 c.c.).

Tribunale di Ferrara 10.1.2013

- ❑ <<...i beni costituiti in fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, **possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca** ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, **solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia**>>.

- ❑ <<..nel caso di **debiti fiscali manca quella inerenza immediata e diretta fra il credito ed i bisogni della famiglia**, con la conseguenza della esclusione della azione esecutiva su tali beni>>

IL PARERE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

**A FAVORE
DELL'IPOTECABILITÀ**

- ❑ **L'iscrizione di ipoteca non è un atto esecutivo, ma un istituto di tipo cautelare** - conservativo e come tale non può rientrare tra gli atti di esecuzione impediti dall'art. 170 c.c.

**CONTRO
L'IPOTECABILITÀ**

- ❑ **L'iscrizione ipotecaria, prodromica all'azione esecutiva, comporta limitazioni alla disponibilità dei beni del fondo patrimoniale,**
- ❑ **I debiti erariali e contributivi sono estranei ai bisogni della famiglia**

CONTRO L'ISCRIVIBILITÀ DI IPOTECA SUI BENI DEL FONDO

- Tribunale di Ferrara 10.1.2013**
- Comm. Trib. Prov. Lecce, sez. II, sent. 24.5.2011 n. 283**
- Comm. Trib. Prov. Padova, sent. 20.1.2011 n. 9**
- Comm. Trib. Prov. Milano, sez. XXI, sent. 20.12.2010 n. 437**
- Comm. Trib. Reg. Piemonte 18.5.2010**
- Trib. Grosseto, sent. 30.11.2009 n. 280**
- Comm. Trib. Prov. Torino, sent. 18.11.2009**
- Comm. Trib. Reg. Piemonte , sent. n. 56 del giugno 2009**
- Comm. Trib. Prov. Treviso, sez. III, 5.2.2009 n. 22**
- Comm. Trib. Prov. Mantova, sez. I, sent. 10.6.2008 n. 71**
- Comm. Trib. Prov. Caserta, sent. 17.11.2007 n. 429**

CONSENSO ALLA ISCRIVIBILITÀ DI IPOTECA SUI BENI IMMOBILI

- ❑ **Comm. Trib. Prov. Vercelli, sent. 11.4.2011**
- ❑ **Comm. Trib. Reg. Piemonte, sent. 16.1.2011**
- ❑ **Comm. Trib. Reggio Emilia, sent. 4.6.2010**
- ❑ **Comm. Trib. Reg. Venezia, sez. VI, sent. 10.11.2009 n. 4**
- ❑ **Comm. Trib. Prov. Pisa, sez. VI, sent. 18.3.2009 n. 74**
- ❑ **Comm. Trib. Prov. Treviso, sez. II, sent. 22.12.2008 n. 112**
- ❑ **Comm. Trib. Prov. Treviso, sez. III, sent. 11.12.2008 n. 94**
- ❑ **Comm. Trib. Prov. Bari, sent. 14.4.2008 n. 373**

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

**ART. 96
C.P.C.**




...il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o **compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza**


**TRIBUNALE DI ROMA
9.12.2010**

Condannata Equitalia alla **corresponsione di un indennizzo per illegittima iscrizione di ipoteca**

**Art. 11
DLgs. 74/2000**



Solo se il notaio è consapevole della simulazione o fraudolenza di un atto e volontariamente contribuisca con la propria condotta alla realizzazione del mancato pagamento del contribuente per imposte oltre la soglia penalmente rilevante dei 50.000 €



Il fondo patrimoniale non rileva, a riguardo, non essendo atto idoneo a sottrarre al fisco garanzia patrimoniale.

????? !!!!!

Il notaio potrà essere chiamato in causa per concorso nel reato di cui all'art. 11 DLgs. 74/2000.

CASS. 16.10.2012 N. 40561- costituzione fraudolenta

- ❑ La costituzione di un fondo non integra di per sé la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ma può astrattamente integrare la fattispecie di cui all' art. 11 DLgs. 74/2000.
- ❑ Bisogna dimostrare l'elemento psicologico del dolo specifico nell'autore del reato
- ❑ L'onere della prova è a carico del fisco.

CASS. 16.10.2012 N. 40561

Cosa era successo

Il soggetto costituente il fondo aveva:

- ❑ Visto emergere rilevanti irregolarità fiscali a seguito di una verifica fiscale del 2002 sulla cui base aveva individuato la possibilità di sottrarre al fisco i suoi cespiti;
- ❑ contratto matrimonio, dopo 17 anni di convivenza, ma solo 5 giorni prima di costituire il fondo;
- ❑ incluso nel fondo tutti i beni immobili propri e della moglie, e successivamente con un secondo atto anche i beni mobili registrati di pregio (imbarcazione e 7 auto d'epoca);
- ❑ conoscenza ampia della situazione in quanto rappresentante di società e *dominus* del sistema di società cartiere su cui erano in corso indagini penali ed accertamenti fiscali;
- ❑ aderito al condono tombale del 2003;
- ❑ subito perquisizione locale e personale e ricevuto notifica di processi di accertamento per società anteriori al secondo atto.


Cass. 14 febbraio 2013 n. 1709: sequestro per equivalente
(art. 322-ter c.p.)

I beni costituenti un fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario e possono quindi essere sottoposti a sequestro o confisca per equivalente in conseguenza dei reati a lui ascritti.

(il tribunale aveva a riguardo confermato la legittimità del provvedimento adottato nei confronti di una donna indagata per aver omesso nella qualità di legale rappresentante di una società il versamento all'erario dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione per circa 90.000 euro. (conf. Cass. 15/10/2012 n. 40364)

IN CONCLUSIONE

È facile prevedere **l'insorgere di una vertenza** in merito ai presupposti ex art. 170 c.c., in quanto non vi è nessun automatismo in merito alla segregazione!!



La giurisprudenza più recente **tende tuttavia a tutelare i beni conferiti in fondo patrimoniale** a fronte di atti **“non dolosi”**.

LA REVOCABILITÀ

ART. 2901 CO. 1 C.C. ESECUZIONE SUI BENI SUI FRUTTI

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito fosse preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.....

AZIONE REVOCATORIA

EFFETTI ART. 2901. C.C. SUL FONDO PATRIMONIALE

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale **potrebbe essere dichiarato inefficace nei confronti dei soggetti titolari di un diritto di credito sorto anteriormente alla data di costituzione del fondo**, tramite l'esperimento dell'azione revocatoria.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA ART. 2901 CO. 1 C.C.: PRESUPPOSTI DI ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE (CASS.17.1.2007 N. 966)

- ❑ Esistenza di un **valido rapporto di credito fra chi agisce in revocatoria e debitore disponente;**
- ❑ **effettività del danno**, cioè lesione della garanzia patrimoniale a seguito del perfezionamento dell'atto traslativo.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA ART. 2901 CO. 1 C.C.: PRESUPPOSTI DI ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE

Il creditore deve dimostrare

Che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore

Che l'atto fosse dolosamente preordinato dal debitore al fine di pregiudicare le ragioni del creditore

ATTO SUCCESSIVO AL CREDITO

Scientia fraudis
(Consapevolezza)

ATTO PRECEDENTE AL CREDITO

Consilium fraudis
(Dolosa preordinazione)

SECONDO LA CASSAZIONE

«È revocabile la costituzione di un fondo patrimoniale in cui i soci amministratori di una srl abbiano devoluto tutti i loro beni immobili dopo aver constatato che la società a cui avevano prestato fideiussione aveva chiuso il bilancio con un forte passivo.

Nella fattispecie peraltro i soci non avevano fatto opposizione alla dichiarazione di fallimento della stessa, **consapevoli della situazione di dissesto della società e quindi del pregiudizio ai creditori determinato dalla costituzione del fondo».**

(Cass. 8.8.2007 n. 17418)


SECONDO LA CASSAZIONE

«Il fideiussore può chiedere la revoca del fondo patrimoniale quando possa dimostrare l'esistenza del *consilium fraudis* che si riscontra, nella scelta di costituire il fondo patrimoniale, dopo trent'anni di matrimonio e con i figli ormai maggiorenni, con decisione non comunicata al socio della srl ormai fallita (in favore della quale egli aveva prestato una fideiussione personale ed anche se la costituzione del fondo patrimoniale era intervenuta quando il fideiussore era ancora amministratore della società) e proprio mentre emergeva l'esigenza di aumentare le garanzie personali della società».

(Cass. 20.9.2012 n. 66248)

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE ART. 2903 C.C.

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.



Da ciò consegue che l'atto di costituzione del fondo si consolida entro cinque. Dopo tale termine le pretese creditorie non potranno esse fatte valere.

ART. 46 LEGGE FALLIMENTARE

Sancisce l'esclusione dall'attivo fallimentare dei “beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi”.

I beni ed i frutti costituiti in fondo patrimoniale possono essere acquisiti unicamente per il soddisfacimento di creditori per debiti contratti nell'interesse della famiglia (mediante formazione di una massa separata).

CASS. 22.1.2010 N. 1112

- ❑ **I beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un separato patrimonio, non sono compresi nel fallimento.**

- ❑ Dalla previsione contenuta nell'art.155. L. fall., come modificato dal DLgs. 5/2006, che esclude l'acquisibilità al fallimento dei patrimoni destinati a uno specifico affare, si ricava la conferma del principio della non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente indicate, con gli altri beni dell'imprenditore fallito.

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE (ART. 64 L. FALL.)

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, **se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento** gli atti a titolo gratuito (fondo patrimoniale).

ART. 69 E 69-BIS L. FALL.

Gli atti compiuti tra coniugi (sia a titolo oneroso che gratuito) nel tempo in cui il fallito esercitava attività commerciale, **possono essere revocati dal curatore.**



- Entro tre anni dal fallimento
- e comunque
- decorsi cinque anni dal compimento dell'atto

Non revocabilità se il coniuge dimostra che **non conosceva lo stato di insolvenza** del fallito.


ESECUZIONE DEI CREDITORI E REVOCATORIA FALLIMENTARE

PRESCRIZIONE:

- Entro 3 anni dalla dichiarazione di **fallimento**
- Non oltre 5 anni dal compimento **dell'atto**

Art. 69-bis L. fall.

POSSIBILE REVOCA




Art. 69 L. fall.

Art. 64 L. fall.

DICHIARAZIONE FALLIMENTO

STOP



NULLITÀ

Se c'è attività d'impresa alla data costituzione del fondo
 Coniuge (diverso dal fallito) conosce lo stato insolvenza

Art. 46 L fall.

I BENI RIENTRANO NEL FALLIMENTO

LA CESSAZIONE DEL FONDO

ART. 171 C.C. CESSAZIONE DEL FONDO

- ❑ La destinazione del fondo termina a seguito dell'**annullamento** o dello **scioglimento** o della cessazione degli effetti civili **del matrimonio**.
- ❑ Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
- ❑ Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
- ❑ Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo **scioglimento della comunione legale**.


CAUSE DI CESSAZIONE DEL FONDO

1) Scioglimento del matrimonio


2) Annullamento del matrimonio

3) Cessazione degli effetti civili

4) Scioglimento volontario



- Divorzio,**
- Morte di uno dei coniugi**
- Morte presunta**



Accettato da giurisprudenza e dottrina prevalente

ATTENZIONE!

**LE CAUSE DI CESSAZIONE SONO DA CONSIDERARSI
TASSATIVE.**

Ne consegue che non è ammissibile inserire nell'atto condizioni risolutive o termini finali di validità del contratto.

CESSAZIONE: SCIOGLIMENTO PER MUTUO CONSENSO

Dottrina e giurisprudenza prevalente ritengono che:

in virtù del fatto che in assenza di minori i coniugi potrebbero alienare tutti beni conferiti nel fondo sia ammissibile anche la risoluzione consensuale del vincolo.

CESSAZIONE: FIGLI MINORI

Nel caso di figli minori il fondo perdura fino alla maggiore età dell'ultimo figlio.

Attenzione

Le norme sono essenzialmente finalizzate alla salvaguardia degli interessi dei figli in considerazione dello scopo specifico cui sono destinati i beni (realizzazione dei bisogni della famiglia).

CESSAZIONE: FIGLI MINORI

Nel caso di figli minori lo scioglimento convenzionale è dubbio.

Giurisprudenza di merito prevalente (Trib. Minori Venezia 7.2.2001; Trib. Minori L'Aquila 3.5.2001) tende ad ammetterlo previa autorizzazione giudiziale (Contra Trib. Perugia 20.3.2001).

IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

Dott. Luciano DE ANGELIS

IL FONDO NON È UN SOGGETTO DI DIRITTO

**Circolare n. 221
del 30 novembre 2000**

**Circolare n. 3
del 22 gennaio 2008**

L'effetto segregativo, consiste nel far confluire i beni vincolati in un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità.

Il fondo patrimoniale, in definitiva, è privo di personalità giuridica o, comunque, non è tale da potersi qualificare come soggetto di diritto

IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

L'ATTO COSTITUTIVO E L'ACCETTAZIONE

IMPOSTA DI BOLLO	
Il fondo ha ad oggetto beni immobili e se ne trasferisce la proprietà	Il fondo ha ad oggetto beni immobili e non ne se trasferisce la proprietà
€. 230,00	€. 155,00
Art. 1 co. 1- <i>bis</i> n. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72	Art. 1 co. 1- <i>bis</i> n. 3, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72
n. 1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: €. 230,00.	n. 3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: €. 155,00.

Imposta di Registro senza trasferimento di proprietà

DPR 131/86 TARIFFA, PARTE I – ART. 11

- 1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, **non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale**; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa



€ 168,00

CASSAZIONE 28 OTTOBRE 2005 N. 21056

È orientamento consolidato della Cassazione, che giustifica il rigetto del ricorso dell'Amministrazione con procedura in camera di consiglio, quello secondo cui l'atto costitutivo del patrimonio familiare (di cui *all'art. 167 c.c.*) muta soltanto il regime giuridico dei beni, costituendo un patrimonio separato (cioè, un vincolo di destinazione dei beni confluiti nel fondo e dei loro frutti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia), senza che sia creata una nuova soggettività patrimoniale e senza che insorgano posizioni di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare. Ne consegue che **l'imposta di registro è applicabile nella misura fissa** prevista dall'art. 11 della Tariffa allegata al *DPR 131/86* e **non nella misura proporzionale** indicata dall'art. 9 della stessa Tariffa (né in quella di cui al precedente art.3).

IMPOSTA REGISTRO – COSTITUZIONE DEL FONDO CON TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

- Fondo costituito da un terzo (per atto tra vivi o per testamento) con trasferimento della proprietà ai coniugi
- Fondo costituito da un coniuge con trasferimento della proprietà all'altro coniuge
- Fondo costituito dai coniugi ognuno con beni propri con trasferimento della proprietà
- Fondo costituito dai coniugi con beni di entrambi ma posseduti in percentuali diverse, con trasferimento della proprietà

IMPOSTA REGISTRO – COSTITUZIONE DEL FONDO CON TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Occorre distinguere:

il coniuge (o i coniugi) accetta
la proprietà dei beni



Imposta di
donazione

il coniuge (o i coniugi) non
accetta la proprietà dei beni



Registro
168,00


L'IMPOSTA DI DONAZIONE O SUCCESSIONE

Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 - art. 2, c. 47

“È istituita l'**imposta** sulle **successioni e donazioni** sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di **destinazione**, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,...


IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

BENI DI PROPRIETÀ DI ENTRAMBI I CONIUGI




IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

BENI DI PROPRIETÀ DI UN SOLO CONIUGE CHE SE NE RISERVA LA PROPRIETÀ




IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

BENI DI PROPRIETÀ DI UN SOLO CONIUGE CHE **NON** SE NE RISERVA LA PROPRIETÀ ANCHE PARZIALMENTE




IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

BENI DI PROPRIETÀ DI UN TERZO CHE **NON** SE NE RISERVA LA PROPRIETÀ



IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

BENI DI PROPRIETÀ DI UN TERZO CHE SE NE RISERVA LA PROPRIETÀ



IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

BENI DI PROPRIETÀ DI UN TERZO CHE SE NE RISERVA LA PROPRIETÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 221/2000

Anche nell'ipotesi in cui il fondo viene costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà, il relativo atto deve essere assoggettato al trattamento impositivo previsto per gli **atti di trasferimento a titolo gratuito**. Infatti, in questo caso, sebbene non si verifichi l'effetto traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, tuttavia, **dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico**, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati. Questa fattispecie non risulta espressamente disciplinata dal testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni e, pertanto, ai fini della determinazione del valore della base imponibile, troveranno applicazione i criteri previsti dall'articolo 17 del medesimo decreto per la determinazione del valore delle rendite.

IL FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI FISCALI

FONDO PATRIMONIALE – IMPOSTE INDIRETTE				
Proprietà del bene	Trattamento della proprietà	Accettazione o meno della proprietà	Imposta di Registro	Imposta donazione
Di entrambi i coniugi	*****	*****	€. 168,00	NO
Di un solo coniuge	Se ne riserva la proprietà	*****	€. 168,00	NO
	Non se ne riserva la proprietà	L'altro coniuge accetta	***** (A)	SI sul 50%
		L'altro coniuge non accetta	€. 168,00	NO
Di un terzo	NON se ne riserva la proprietà	I coniugi accettano	***** (A)	SI sul 100%
		I coniugi non accettano	€. 168,00	NO
	Se ne riserva la proprietà	I coniugi accettano	***** (A)	SI sul 100%

A) A seconda del grado di parentela, ove il valore dei beni trasferiti non superi quello delle franchigie non si avrà alcun pagamento di imposta di successione o donazione. E' da ritenersi che in questi casi applichi l'imposta di registro fissa (€. 168,00).

IMPOSTA DI DONAZIONE O SUCCESSIONE: BASE IMPONIBILE

- Beni immobili e diritti reali immobiliari: valore catastale , con esenzione casa abitazione
- Terreni edificabili: valore di mercato
- Navi e aeromobili: valore di mercato
- Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali:
 - quotati (media prezzi compenso ultimo trimestre);
 - non quotati (PN contabile).

CODICE CIVILE - ART. 2647 – TRASCRIZIONE DEGLI ATTI

Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, **la costituzione del fondo patrimoniale**, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La **trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale** costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE

Fondo costituito con Immobili di cui Non si è trasferita la proprietà	Fondo costituito con Immobili di cui si è trasferita la proprietà
Imposta ipotecaria in misura fissa: €. 168 (art. 4)	Imposte ipotecaria: 2% (art. 1) Imposta catastale: 1% (art. 10)
Tariffa allegata al TU imposta ipotecaria e catastale approvata con D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347)	

L'ICI/IMU NEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL FONDO PATRIMONIALE

**Immobile conferito al fondo
con trasferimento proprietà**



l'ICI/IMU è dovuta dai coniugi (o dal
coniuge in costanza di fondo)
proprietario.

Se ricorrono i presupposti
Esenzione/riduzione casa di
abitazione, incluse le pertinenze (art.
1 DL 93/2008).

Immobile conferito al fondo
ma il proprietario
si è riservato la proprietà



l'ICI/IMU resta dovuta dal
Proprietario.

IMPOSTE SUI REDDITI

TUIR – ARTICOLO 4

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) ...omissis....; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del c.c. sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;c) ..omissis....

IMPOSTE SUI REDDITI


TUIR – ARTICOLO 26

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente, dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, **o altro diritto reale** ...(omissis)...per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso.

IMPOSTE SUI REDDITI - LA TASSAZIONE DEI FRUTTI

Sia che i beni vengano conferiti al fondo:

- con riserva di proprietà;
- senza riserva di proprietà



I frutti dei beni medesimi competono fiscalmente ai coniugi che provvederanno a tassarli nelle proprie dichiarazioni dei redditi in parti uguali

Il fatto che il terzo si sia riservato la proprietà è ininfluenza ai fini della tassazione dei frutti, posto che l'art. 168 del CC "Impiego e amministrazione del fondo" dispone che



"I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia".

C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca

L'Agencia delle Entrate precisa che “per la gestione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale e per l'imputazione dei relativi frutti, è prevista una disciplina specifica di imputazione dei redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale: in luogo della imputazione secondo le regole ordinarie, è previsto che il reddito sia attribuito ex lege in misura pari ad entrambi i coniugi, indipendentemente dalla circostanza che la costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo all'originario proprietario, e quindi a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolare o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta detto diritto”.

Detta disposizione, per il suo carattere generale, è applicabile anche per l'imputazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili.

C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca


Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio di imputazione del reddito disposto in via generale dall'art. 4 del Tuir possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca, in considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere alternativo della cedolare secca rispetto all'IRPEF.

Conseguentemente, si ritiene che il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.

IMPOSTE SUI REDDITI

TUIR – ARTICOLO 4

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) ...omissis....; b) Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;



Nessun impatto